

Dimissioni per giusta causa: sì alla disoccupazione senza condizioni

Argomento - L'Inps, con circolari nn. 97/2003 e 163/2003, aveva precisato che quando il lavoratore avesse dichiarato di essersi dimesso per giusta causa, avrebbe dovuto corredare la domanda con una documentazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al Dpr n. 445/2000, da cui risultasse almeno la sua volontà di «difendersi in giudizio» nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. Inoltre, si pretendeva la produzione della relativa documentazione: diffide, esposti, denunce, citazioni contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo e l'impegno a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Tutto ciò ha fatto sorgere delle perplessità sulla riconoscibilità dell'indennità di disoccupazione per il lavoratore che, successivamente alle dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, aveva comunque ricevuto quanto dovuto e non aveva manifestato alcuna volontà di difendersi in giudizio.

Novità - Le domande di disoccupazione si potranno accogliere quando il lavoratore, dopo le dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. Questo, in sintesi, il principio espresso dall'Inps con messaggio n. 16410 del 20 luglio 2009, che va a modificare il proprio orientamento sulla materia sopra delineato. L'Inps ha chiesto il parere del Coordinamento generale legale, che ha ritenuto che non vi sono ostacoli ad accogliere le domande di disoccupazione quando il lavoratore, dopo le dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. Di conseguenza, le sedi territoriali dell'Inps vengono invitate a definire in conformità ai nuovi criteri le domande ed i ricorsi pendenti, con il riconoscimento al lavoratore, nei casi prospettati, della giusta causa delle dimissioni.

Aldo Forte

La circ. n. 163 del 20 ottobre 2003, ad integrazione del testo della circ. n. 97 del 4 giugno 2003, ha stabilito che, qualora il lavoratore avesse dichiarato di essersi dimesso per giusta causa, avrebbe dovuto corredare la domanda con una documenta-

zione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risultasse almeno la sua volontà di «difendersi in giudizio» nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Tuttavia da più parti sono sorte perplessità circa la riconoscibilità dell'indennità di disoccupazione a favore del lavoratore che, successivamente alle dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, aveva comunque ricevuto quanto dovuto e non aveva manifestato alcuna volontà di difendersi in giudizio.

In merito è stato richiesto il parere del Coordinamento

Inps - Messaggio 20 luglio 2009, n. 16410

Oggetto: Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti: giusta causa di dimissioni, da parte del lavoratore, determinate dal mancato pagamento della retribuzione

generale legale osservando, nel contempo, che il tardivo pagamento delle retribuzioni dovute non escludeva lo stato di disoccupazione e che la manifestazione di volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore

di lavoro non era condizione prevista né dall'art. 2119 c.c., né dalle sentenze della Corte Suprema.

Per questi motivi, il Coordinamento generale legale, nel formulare il proprio parere, ha ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.

Ciò posto, le sedi procederanno a definire in conformità le domande ed i ricorsi pendenti, riconoscendo al lavoratore, nei casi prospettati, la giusta causa delle dimissioni.

Vigili del fuoco volontari: disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

INPS - MESSAGGIO 21 LUGLIO 2009, N. 16500

Oggetto: Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti - VV. FF. volontari.

Sono stati posti da più parti quesiti in relazione alla compilazione dei modd. DL 86/88-*bis*, per la liquidazione della disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti al personale volontario dei Vigili del fuoco. Circa la computabilità delle giornate di riposo e delle domeniche lavorate, ai fini del raggiungimento del requisito delle 78 giornate di lavoro, per la liquidazione della disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, già con circ. n. 273 del 31 dicembre 1998 veniva modificato il criterio indicato nella circ. n. 139/1988, ritenendo «... di riconoscere il diritto a fruire dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti anche a quei lavoratori che facciano valere 78 giornate di lavoro tenendo conto, oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate, anche di quelle relative ad assenze per festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità e di malattia e situazioni assimilabili, purché retribuite, coperte di contribuzione obbligatoria e comunque relative ad un periodo complessivamente considerato come lavorativo».

La stessa circolare prevedeva che tale nuovo criterio, peraltro, dovesse essere applicato ai soli fini dell'accertamento del diritto alla prestazione e non anche per determinare il numero delle giornate da indennizzare, in quanto i lavoratori hanno titolo ad essere indennizzati per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'orario contrattualmente previsto per i VV.FF. volontari è pari a 36 ore settimanali e che le ore di lavoro vengono svolte in n. 9 turni di lavoro di 12 ore con cadenza diurna (orario 8,00 - 20,00) con riposo di 24 ore, e/o con cadenza notturna (orario 20,00 - 8,00) e successivo riposo di 48 ore, si ritiene che, verificato il rispetto dell'orario contrattuale, seppure in un numero di giorni settimanali inferiori a 6, i giorni di riposo compensativo debbano essere indicati, sul mod. DL 86/88-*bis*, nella colonna delle giornate effettivamente lavorate e retribuite e considerate utili ai fini del computo delle giornate da indennizzare.

Le sedi, nella definizione delle pratiche in esame, si atterranno ai criteri indicati.